



LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENTIFICO opz. Scienze Applicate, CLASSICO E DELLE SCIENZE
UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE
con annesso Indirizzo Professionale per i Servizi Socio Sanitari **CORSO SERALE**
"GALILEO GALILEI"

Viale Pietro Nenni, 53 08015 Macomer (NU)

(078520645 ☎ 078521168

www.liceogalileimacomer.gov.it ✉ nups010009@istruzione.it Pec ✉ nups010009@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico **NUPS010009 – NUPS01050P**

Codice Fiscale **83000890919** Codice univoco IPA UFRINO

Protocollo n°7274/V10 del 15-10-2020

Ai docenti
Al sito web

Oggetto: Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata e Differenziata

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERAMENTE ABILI

Bisogna tenere presente che per garantire il diritto allo studio, all'educazione e all'integrazione degli alunni diversamente abili sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico della Valutazione. E' bene chiarire che gli alunni disabili sono solo quelli che hanno una certificazione ottenuta secondo le modalità descritte dal DPCM del 23/2/2006 n.185 (non è più sufficiente la sola attestazione di disabilità redatta dal neuropsichiatra).

Rimangono, quindi esclusi da tali interventi tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento (DSA-BES) che non sono in possesso di tale certificazione e che rientrano nei percorsi scolastici regolari. Restano esclusi anche quelli con certificazione di cui DPCM del 23/2/2006 n.185 per i quali i genitori hanno scelto di non avvalersi delle opportunità offerte dalla normativa per l'integrazione scolastica. A proposito della valutazione degli alunni diversamente abili, il 1° comma dell'art. 9 del DPR del 22/06/09 recita "La valutazione degli alunni disabili ...è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall'art.314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli".

La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del **P.E.I.** che non è l'oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi. Tutti i Docenti della classe, non solo l'insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell'alunno diversamente abile, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.

Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e

formativi differenziati. Nell'uno e nell'altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell'allievo.

DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI

Chiarimenti sulla **Programmazione Semplificata** (Obiettivi Minimi) e **Differenziata** (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi ministeriali).

Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi:

- nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe;
- nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.

Riepilogando le programmazioni sono di 2 tipologie:

- 1) **Programmazione semplificata** riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI MINIMI).
- 2) **Programmazione differenziata** NON riconducibile ai programmi ministeriali (OBIETTIVI DIFFERENZIATI).

Nello specifico:

❖ PRIMA TIPOLOGIA

La **programmazione SEMPLIFICATA**, che si realizza attraverso un P.E.I. (piano educativo individualizzato), è **riconducibile agli OBIETTIVI MINIMI**, previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001)

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. Un **programma minimo**, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline. L'alunno segue una programmazione uguale a quella della classe, svolgendo un programma del tutto uguale o basato sui contenuti essenziali delle materie. Questa programmazione è riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti e **permette di conseguire il titolo di studio**.

2. Un **programma equipollente** con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). L'allievo segue una programmazione equipollente che conserva la medesima valenza formativa della programmazione normale. In questo caso la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con particolare attenzione alle specifiche difficoltà accertate. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di stato e **possono conseguire il titolo di studio**.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte **prove equipollenti**, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità.

Esempi di applicazione del concetto di equipollenza:

- ❖ prove diverse rispetto alle modalità di espressione/ comunicazione (ad esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta etc.);
- ❖ prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione (domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla, etc.);
- ❖ prove diverse rispetto ai tempi (oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione, si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione);
- ❖ prove diverse rispetto alla quantità (numero di esercizi, domande, etc.).

Le **prove equipollenti** possono consistere nell'utilizzo di:

1.MEZZI DIVERSI: la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di Esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata però con “mezzi diversi” (computer, Braille, linguaggio dei segni, etc.).

2. MODALITA' DIVERSE: la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di Esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata con “modalità diverse” (per esempio: risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, etc.)

3.CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: una prova con contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe. Nel caso di Esame di Stato, quindi, la prova potrà non essere quella inviata dal Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato, riadattato e/o trasformato dalla Commissione d'Esame, (anche la mattina stessa) sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nel documento del 15 maggio. (Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

4. TEMPI PIÙ LUNGHI la medesima prova della classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa (comma 9 art.15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art.318 del D.L.vo n.297/94). La prova orale (anche durante l'Esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte.

Le prove equipollenti devono permettere l'accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio. La prova equipollente deve quindi essere necessariamente elaborata tenendo presenti le difficoltà dell'allievo (conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare.

❖ **SECONDA TIPOLOGIA**

Obiettivi differenziati in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali. L'allievo segue una **programmazione differenziata** che si realizza attraverso un P.E.I. (piano educativo individualizzato), in vista di obiettivi didattici formativi **non riconducibili ai programmi ministeriali**.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la

valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di sostegno, i genitori e gli operatori della ASL. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Gli alunni possono partecipare agli Esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO (non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Gavina Cappai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93